



### Sentenza n. 46 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso  
*decisione del 10 febbraio 2021, deposito del 23 marzo 2021*  
*comunicato stampa del 23 marzo 2021*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ordinanze nn. 56, 57 e 58 del 2020; ordinanza n. 59 del 2019*

#### **parole chiave:**

ENERGIA - IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - PROVENTI ECONOMICI PATTUITI DAGLI OPERATORI DEL SETTORE CON GLI ENTI LOCALI - CONSERVAZIONE DI PIENA EFFICACIA DEGLI ACCORDI

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 1, comma 953°, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (Convenzione sui cambiamenti climatici), ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120.

#### **dispositivo:**

infondatezza e inammissibilità

Il Consiglio di Stato, con quattro diverse ordinanze, solleva dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953°, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone la **sanatoria generalizzata delle convenzioni adottate in difformità dalle linee guida stabilite dal d.m. del 10 settembre 2010** in relazione alle misure compensative di carattere patrimoniale in materia di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata contrasta con il principio di ragionevolezza (poiché, eccedendo dalle esigenze connesse all'obiettivo legittimo di adeguare per il futuro gli accordi contenenti misure compensative di carattere meramente patrimoniale, dispone per il passato la sanatoria generalizzata di accordi di segno difforme dalle direttive ministeriali), con l'art. 24 Cost. (poiché vanificherebbe gli effetti di un'azione di impugnativa per nullità di clausole), coi principi della separazione dei poteri e del giusto processo (in quanto la norma inciderebbe su processi in corso), con l'art. 41 Cost. (nella misura in cui, sostanzialmente, tramuta una libera attività di impresa in un rapporto concessorio) e con l'art. 117, primo comma, Cost. (perché comporta, in modo imprevedibile e in violazione dei principi

di legalità e proporzionalità, una lesione del diritto di proprietà, ossia della legittima aspettativa degli operatori economici a ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione di accordi invalidi, nonché degli obblighi assunti sul piano internazionale ed europeo ai fini della massima diffusione delle energie rinnovabili).

La Corte, riuniti i giudizi per identità di oggetto, li tratta congiuntamente e rigetta tutte le q.l.c. proposte, ma con diversi dispositivi; segnatamente, dichiara inammissibili le questioni sollevate con le ordinanze nn. 58 e 59 per mancato assolvimento dell'onere di motivazione sul *fumus incombente* sul giudice *a quo*, mentre giudica infondate quelle proposte nelle ordinanze di rimessione nn. 56 e 57.

La differenza dei dispositivi, pur in presenza di analoghe censure, si spiega con la simmetrica veste processuale dei ricorrenti e degli intervenienti nei processi *a quibus* (in un caso, infatti, ricorrenti nel processo a quo sono le imprese e intervenienti gli Enti locali; nell'altro, ricorrenti sono gli Enti locali e intervenienti le imprese).

Nel merito, la Consulta ha ritenuto **ragionevole la scelta legislativa volta a riallineare le condizioni degli operatori del settore e a promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio**, prescrivendo che le misure compensative siano, almeno in parte, di effettivo riequilibrio ambientale e territoriale.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019, le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformità alle prescrizioni delle Linee Guida ministeriali e le compensazioni saranno dovute se volte al riequilibrio ambientale e territoriale.

*Antonio Rivezzo*